



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 142 della seduta del 31 Marzo 2023.

Oggetto: Modalità per la progressiva e graduale applicazione delle regole previste dal livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale (Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 39).

Assessore Proponente: f.to **Avv. Emma Staine**

Dirigente Generale: f.to **Dott.ssa Maria Antonella Cauteruccio**

Dirigente di Settore: f.to **Ing. Giuseppe Pavone**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINE	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°150443 del 30/03/2023 **f.to Dott. Filippo De Cello**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 39 *“Proroga dell’entrata in vigore del livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale”*, che all’articolo 1 prevede quanto segue:
 - la Giunta regionale stabilisce le modalità per la progressiva e graduale applicazione delle regole previste dal livello dei servizi minimi approvato dal Consiglio regionale con deliberazione numero 347 del 16 novembre 2018 e s.m.i., la cui entrata in vigore era prevista nel periodo compreso fra 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2021;
 - in assenza di tale provvedimento, il livello dei servizi minimi entra in vigore dopo dodici mesi dal termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
- l’articolo 1 del Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221, che prevede che *“lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”*, e che non è stato seguito da altre disposizioni di proroga.

CONSIDERATO:

- che in assenza del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 1 Legge Regionale 28/12/2021, n. 39, il livello dei servizi minimi approvato dal Consiglio regionale con deliberazione numero 347 del 16 novembre 2018 entra in vigore in data 1 aprile 2023;
- che l’integrale applicazione del livello dei servizi minimi è possibile entro un orizzonte temporale connesso agli investimenti in materiale rotabile e agli affidamenti dei servizi mediante gara;
- che il differimento dell’applicazione integrale del livello dei servizi minimi non genera nuovi oneri finanziari sul bilancio regionale (ed anzi è proprio dall’applicazione di tale livello essenziale delle prestazioni che si introducono dei vincoli quantitativi e qualitativi che possono avere un impatto in termini di maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale e, pertanto, il differimento della piena entrata in vigore rinvia il momento in cui insorgono tali maggiori costi e, quindi, non può avere una incidenza in termini di maggiori oneri sul bilancio regionale).

RITENUTO di definire le modalità per la progressiva e graduale applicazione delle regole previste dal livello dei servizi minimi ai sensi della Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 39.

PRESO ATTO:

- **che** il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- **che** il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- **che** il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

SU PROPOSTA del dell’assessore alle Politiche Sociali e Trasporti, avv. Emma Staine, a voti unanimi,

DELIBERA

1.- Di approvare l'allegato documento che definisce le modalità per la progressiva e graduale applicazione delle regole previste dal livello dei servizi minimi ai sensi della Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 39

3.- Di notificare il presente provvedimento all'ente di governo ART-Cal per il tramite del Dipartimento "Turismo, Marketing territoriale, Mobilità".

3.- Di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Roberto Occhiuto



Regione Calabria

***Modalità per la progressiva e graduale applicazione
delle regole previste dal Livello dei Servizi Minimi
del Trasporto Pubblico Locale***

Art. 5 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 35
Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 39

1 IL LIVELLO DEI SERVIZI MINIMI - INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il comma 1 dell'articolo 5 della Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35 prevede che *“il livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale definisce il livello essenziale delle prestazioni, in termini quantitativi e qualitativi in conformità alle previsioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”*, che al comma 1 stabilisce che *“i servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini [...] sono definiti tenendo conto:*

- a) *dell'integrazione tra le reti di trasporto;*
- b) *del pendolarismo scolastico e lavorativo;*
- c) *della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;*
- d) *delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.”*

Al comma 2, la stessa disposizione statale prevede che la determinazione del livello dei servizi minimi è effettuata *“adottando criteri di omogeneità fra regioni, quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini [...] e in osservanza dei seguenti criteri:*

- a) *ricorso alle modalità e tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con ridotta capacità motoria;*
- b) *scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità; dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento.”*

Deve osservarsi come le disposizioni citate, oltre a essere volte in generale al soddisfacimento della domanda di mobilità dei cittadini, prevedono specifiche tutele, ad esempio: per l'accesso ai servizi socio-sanitari, per il pendolarismo scolastico, per le persone con ridotta capacità motoria. Le stesse disposizioni, inoltre, tengono conto dell'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento, nell'individuazione delle soluzioni che comportano i minori costi per la collettività, fra quelle atte a garantire sufficienti servizi di trasporto. Pertanto, la determinazione del livello dei servizi minimi si pone quale strumento irrinunciabile per garantire la sostenibilità, soprattutto sociale e ambientale, dei servizi di trasporto pubblico locale.

Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 prevede: *“le regioni definiscano, d'intesa con gli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale”*, i termini quantitativi e qualitativi del livello dei servizi minimi.

Le disposizioni normative regionali di riferimento sono contenute nei commi da 2 a 5 dell'articolo 5 della Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35, che prevedono quanto segue:

- la Giunta regionale determina il livello dei servizi minimi d'intesa con gli enti locali, sentiti i pareri della commissione consiliare competente, della Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) e del Comitato della mobilità;
- al fine del raggiungimento dell'intesa si tiene apposita conferenza dei servizi che si svolge esclusivamente per via telematica;
- l'intesa si intende raggiunta con l'espressione favorevole di un numero di enti locali che rappresenta i tre quarti dei partecipanti, pesati rispetto alla popolazione residente; nel caso della Città metropolitana di Reggio Calabria la popolazione equivalente è data dalla somma della popolazione residente nel territorio della Città metropolitana e nel comune capoluogo;
- decorsi centoventi giorni dall'avvio della conferenza dei servizi, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, la Giunta regionale, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza dei servizi, determina il livello dei servizi minimi;
- la determinazione del livello dei servizi minimi è trasmessa al Consiglio regionale, che entro sessanta giorni può apportarvi variazioni; le variazioni, nel caso in cui sia stata raggiunta l'intesa di cui al comma 3, possono esclusivamente elevare il livello dei servizi minimi precedentemente definito.

Il comma 6 dello stesso articolo prevede che la determinazione del livello dei servizi minimi è rivista con cadenza almeno decennale.



2 ITER DI APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

La prima versione del documento è stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 157 del 21/04/2017 ed è stata sottoposta ai pareri della Commissione consiliare competente, della Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-Cal) e del Comitato della mobilità. Dopo la conferenza di servizi che ha sancito l'intesa con gli Enti Locali, al termine dell'iter previsto dalla norma regionale, è stato approvato il livello dei servizi minimi con deliberazione di Giunta regionale n. 418 del 24/09/2018 e deliberazione di Consiglio regionale n. 347 del 16/11/2018, integrata con successiva deliberazione del Consiglio n. 354 del 29/11/2018.

Tenuto conto dell'assenza di una precedente definizione vigente del livello dei servizi minimi, ritenendo necessaria una fase transitoria, il documento approvato ha previsto che le regole definite si applicano dal 01/01/2020, con possibilità di proroga della scadenza fino al 2021 con provvedimento della Giunta regionale. La Giunta regionale, con successivi provvedimenti (deliberazioni n. 36/2020, n. 230/2020, n. 366/2020), ha esercitato la facoltà di proroga dell'entrata in vigore del livello dei servizi minimi, posponendola fino al 31 dicembre 2021, termine ultimo previsto dal documento approvato dal Consiglio regionale.

La Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 39 prevede che *“La Giunta regionale stabilisce le modalità per la progressiva e graduale applicazione delle regole previste dal livello dei servizi minimi approvato dal Consiglio regionale con deliberazione numero 347 del 16 novembre 2018, la cui entrata in vigore era prevista nel periodo compreso fra 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2021. In assenza di tale provvedimento, il livello dei servizi minimi entra in vigore dopo dodici mesi dal termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.”*



3 DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI PROGRESSIVA E GRADUALE APPLICAZIONE

Nel capitolo 6 del documento che definisce il livello dei servizi minimi sono fissate le regole che devono essere applicate e che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni:

- quantità dei servizi (paragrafo 6.1);
- specificazioni sull'articolazione dei servizi e sui poli da servire (paragrafo 6.2);
- modalità più idonea (paragrafo 6.3);
- mezzi di trasporto (paragrafo 6.4);
- tariffe e informazione all'utenza (paragrafo 6.5).

In applicazione della Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 39 nel seguito, per le regole di cui sopra (esposte qui in sintesi), sono previste le modalità per la loro progressiva e graduale applicazione.

La data entro la quale è prevista l'integrale applicazione di tutte le regole definite nel livello dei servizi minimi, e quindi la fine del regime transitorio previsto dalla Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 39, è il 01/01/2027. Tale data è stata individuata in considerazione dell'orizzonte temporale connesso agli investimenti in materiale rotabile e agli affidamenti dei servizi mediante gara.

Sembra opportuno evidenziare la differenza fra il "livello dei servizi minimi" e i "servizi minimi". Tale differenza nel decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 si evince solo implicitamente dal contenuto dei commi 1 e 2, mentre è espressamente chiarita nel comma 7 dell'articolo 5 della Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35: "i servizi minimi sono i servizi necessari a garantire il livello dei servizi minimi, che devono essere previsti nel Programma pluriennale del trasporto pubblico locale." Pertanto, per come già previsto dal livello dei servizi minimi approvato, una volta definiti gli standard qualitativi e quantitativi generalmente applicabili, la concreta e puntuale attuazione degli stessi è demandata all'approvazione annuale del Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 9 della Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35.

REGOLA	MODALITÀ DI PROGRESSIVA E GRADUALE APPLICAZIONE
1 - QUANTITÀ DEI SERVIZI	
1.1 - Servizi di trasporto pubblico comunali e di area urbana Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nelle aree urbane, costituite dal territorio di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dal territorio di Comuni contigui (articolo 15 della Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35), la quantità minima di servizi programmata dal soggetto che ne ha competenza è fissata a un valore minimo che dipende dalla superficie, dalla popolazione residente, dagli spostamenti pendolari che interessano l'area e dalla quantità di servizi regionali che attraversano la stessa area, secondo una formula specificata.	Entro il 01/07/2024 almeno una quantità pari al 1% dei servizi di trasporto pubblico urbano è ridistribuito (senza maggiori oneri per il bilancio regionale) a vantaggio dei comuni ove già sia affidato un servizio di trasporto pubblico urbano, la cui offerta sia inferiore al livello dei servizi minimi (calcolato secondo le modalità e le formule previste nel capitolo 6 del documento che definisce il livello dei servizi minimi). Un ulteriore quantità pari almeno al 1% è ridistribuita con gli stessi criteri entro il 01/07/2025. La completa conformità alla regola è garantita a decorrere dal 01/01/2027.
1.2 - Maggiorazione per disincentivi al traffico veicolare privato La quantità dei servizi di cui al punto 1.1 è incrementata di una aliquota determinata in funzione della frazione della superficie stradale destinata a: <ul style="list-style-type: none"> - zona a traffico limitato; - corsie preferenziali per il TPL; - piste ciclabili; - intersezioni a priorità semaforica per il TPL; 	Tale regola (applicata secondo le modalità e le formule previste nel capitolo 6 del documento che definisce il livello dei servizi minimi) si applica nell'ambito della redistribuzione dei servizi di cui alla regola 1.1, almeno per la seconda redistribuzione effettuata entro il 01/07/2025. La completa conformità alla regola è garantita a decorrere dal 01/01/2027.



- sosta tariffata; - zona 30.	
1.3 - Servizi di trasporto pubblico di collegamento fra più comuni Per l'intero territorio regionale, per ciascun bacino, per il territorio di ciascuna provincia o città metropolitana, per le aree vaste e per le aree a domanda debole di cui all'articolo 15 della Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35, la quantità minima di servizi programmata dai soggetti che ne hanno competenza, esclusi i servizi di assegnati ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, è fissata a un valore minimo che dipende dalla superficie, dagli spostamenti pendolari che interessano l'area e dalla quantità di servizi regionali che attraversano la stessa area, secondo una formula specificata.	Entro il 01/07/2025 almeno il 2% dei servizi di trasporto pubblico extraurbano è ridistribuito (senza maggiori oneri per il bilancio regionale) a vantaggio dei territori provinciali, la cui offerta sia inferiore al livello dei servizi minimi (calcolato secondo le modalità e le formule previste nel capitolo 6 del documento che definisce il livello dei servizi minimi), se si verifica tale condizione. La completa conformità alla regola è garantita a decorrere dal 01/01/2027.
1.4 - Servizi aggiuntivi La spesa corrente (IVA inclusa) per il trasporto pubblico locale, finalizzata all'esecuzione dei servizi e a canoni, pedaggi e corrispettivi per la manutenzione ordinaria e gestione di infrastrutture, non deve essere inferiore a 245,0 MEuro nell'anno 2020. Tale importo dovrà essere adeguato annualmente all'inflazione. L'importo di cui sopra potrà essere ridotto fino al limite inferiore di 232,5 MEuro per effetto di ribassi d'asta, mentre eventuali maggiori economie di spesa in fase di aggiudicazione dovranno essere riprogrammate almeno fino al raggiungimento del limite inferiore individuato.	La conformità alla regola è garantita a decorrere dal 01/01/2027.
2 - SPECIFICAZIONI SULL'ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI E SUI POLI DA SERVIRE	
2.1 - Connessione fra le reti di trasporto La rete del trasporto collettivo su gomma deve essere connessa con servizi di collegamento di linea ordinari alle fermate ferroviarie, agli aeroporti, ai porti, per come meglio specificato nel documento sul livello dei servizi minimi.	Entro il 01/07/2025 la connessione è realizzata almeno nel 95% dei casi, senza maggiori oneri sul bilancio regionale. La completa conformità alla regola è garantita a decorrere dal 01/01/2027.
2.2 - Localizzazione dei nodi presso le fermate ferroviarie Se in un Comune o in un centro abitato è presente almeno un nodo (come definito all'articolo 8, comma 3 della Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35) e almeno una fermata ferroviaria dove si effettua servizio passeggeri di linea, allora almeno un nodo è localizzato presso una fermata ferroviaria o la ricomprende.	La conformità alla regola è garantita a decorrere dal 01/01/2027.
2.3 - Collegamenti degli aeroporti e porti ai nodi principali Tutti i nodi di primo e secondo livello sono collegati con servizi di linea ordinari (come definiti all'articolo 3, comma 2 della Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35) ad almeno un aeroporto, in orari compatibili con la fruizione della maggior parte dei collegamenti. Tutti i porti dove è effettuato servizio passeggeri di linea sono collegati ad almeno un nodo di primo o secondo livello, in orari compatibili con la fruizione	Entro il 01/07/2024 il collegamento è garantito almeno per la fruizione di una parte significativa dei collegamenti, senza maggiori oneri sul bilancio regionale. La completa conformità alla regola è garantita a decorrere dal 01/01/2027.



della maggior parte dei collegamenti.	
2.4 - Servizi di collegamento di interscambio modale I servizi di collegamento di interscambio modale (come definiti all'articolo 8, comma 4 della Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35) sono effettuati ad alta frequenza, con un intertempo di al più 15 minuti, oppure a orario in coincidenza con i servizi ferroviari, aerei e marittimi.	Entro il 01/07/2024 la regola è garantita in almeno il 50% dei collegamenti di interscambio modale riferiti ai nodi di I e II livello, senza maggiori oneri sul bilancio regionale. Entro il 01/07/2025 la regola è garantita nel 100% dei collegamenti di interscambio modale riferiti ai nodi di I e II livello, senza maggiori oneri sul bilancio regionale. La completa conformità alla regola è garantita a decorrere dal 01/01/2027.
2.5 - Servizi di livello gerarchico superiore (principali e secondari) In un giorno ferialo scolastico, con riferimento ai collegamenti principali e secondari (come definiti all'articolo 8, comma 4 della Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35), indipendentemente dal modo di trasporto devono essere assicurate un numero minimo di coppie di corse di collegamento al giorno. Il numero minimo di collegamenti da garantire è ridotto nei giorni feriali non scolastici, nelle giornate di sabato e nei giorni festivi.	Entro il 01/07/2024 la regola è garantita almeno per i collegamenti principali fra i nodi di I e II livello, senza maggiori oneri sul bilancio regionale. La completa conformità alla regola è garantita a decorrere dal 01/01/2027.
2.6 - Copertura territoriale della rete La rete del trasporto pubblico locale, su ferro e su gomma, deve essere integralmente interconnessa e, fatte salve criticità della rete stradale, deve servire: - tutte le località, così come definite dall'ISTAT, con almeno 200 residenti, con servizi di collegamento di linea ordinari; - tutte le località, così come definite dall'ISTAT, con almeno 50 residenti, con servizi di collegamento a chiamata.	Entro il 01/07/2025 la connessione è realizzata almeno nel 97,5% dei casi per le località con almeno 200 residenti, senza maggiori oneri sul bilancio regionale. La completa conformità alla regola è garantita a decorrere dal 01/01/2027.
2.7 - Accessibilità dal territorio ai capoluoghi di regione, di città metropolitana e di provincia Per i capoluoghi di Provincia o città metropolitana, da tutti i Comuni ricompresi nel territorio provinciale/metropolitano vi devono essere servizi di collegamento di linea ordinari, tenendo conto delle esigenze di pendolarismo e di quelle di fruizione dei servizi. Devono essere previsti servizi di trasporto che da tutti i Comuni della Calabria consentano di raggiungere il capoluogo di Regione. In particolare, devono essere assicurati servizi di collegamento di linea ordinari compatibili con gli orari di fruizione dei servizi.	La conformità alla regola è garantita a decorrere dal 01/01/2027.
2.8 - Nodi e servizi urbani o locali presso i capoluoghi In tutti i capoluoghi di Regione, di Città metropolitana e di Provincia deve avere sede un nodo di almeno terzo livello (come definito all'articolo 8, comma 3 della Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35), da cui si originano collegamenti urbani o locali (come definiti all' articolo 8, comma 4, lettera d) ed e) della Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35), che consentono	Entro il 01/07/2025 è garantita la completa conformità alla regola, senza maggiori oneri sul bilancio regionale.



<p>L'accesso alle destinazioni dove vengono erogati i servizi, almeno per quelli erogati da soggetti pubblici statali, regionali e provinciali, in orario compatibile con la loro fruizione.</p>	
<p>2.9 - Accessibilità dal territorio dei poli di servizi Qualora non siano ricompresi nei collegamenti di cui al punto 2.7, devono essere previsti servizi, anche a chiamata, che colleghino tutti i Comuni in orari compatibili con la fruizione del servizio con i seguenti poli:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'ospedale hub più vicino, l'ospedale spoke più vicino (se è raggiungibile in un tempo inferiore rispetto a un hub), l'ospedale generale più vicino (se è raggiungibile in un tempo inferiore rispetto ai precedenti), l'ospedale di zona disagiata/montana più vicino (se è raggiungibile in un tempo inferiore rispetto ai precedenti);- la sede della Corte d'appello, Corte d'assise, del Tribunale Ordinario territorialmente competenti e di altri organi giurisdizionali localizzati in Calabria, incluse le sedi/sezioni staccate.	<p>La conformità alla regola è garantita a decorrere dal 01/01/2027.</p>
<p>2.10 - Collegamenti fra poli dei servizi e nodi Devono essere collegati a un nodo di primo o secondo livello, e anche ad almeno un nodo di livello inferiore se più prossimo, in orari dedicati alla fruizione del servizio: sedi di ospedali hub, sedi di Corti d'appello e Corti d'assise, sedi principali e sedi/sezioni staccate degli altri organi giurisdizionali, università legalmente riconosciute e musei statali dotati di autonomia speciale. Devono essere collegati ad almeno un nodo di terzo livello, e anche ad almeno un nodo di quarto livello se più prossimo, in orari dedicati alla fruizione del servizio: ospedali spoke e ospedali generali, Tribunali ordinari, istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati al polo museale regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Devono essere collegati ad almeno il nodo più prossimo, in orari dedicati alla fruizione del servizio gli ospedali di zona disagiata/montana.</p>	<p>Entro il 01/07/2025 la connessione è realizzata almeno nel 97,5% dei casi per le località con almeno 200 residenti, senza maggiori oneri sul bilancio regionale. La completa conformità alla regola è garantita a decorrere dal 01/01/2027.</p>
<p>2.11 – Servizi a chiamata Per ragioni di efficienza e di organizzazione del servizio, la garanzia dei servizi a chiamata previsti nell'ambito del livello dei servizi minimi può essere limitata:</p> <ul style="list-style-type: none">- a un numero massimo di giornate all'anno di fruibilità, non inferiore a 50;- a un numero minimo di passeggeri, non superiore a 10.	<p>Entro il 01/07/2024 è garantita la completa conformità alla regola, senza maggiori oneri sul bilancio regionale.</p>
3 – MODALITÀ PIÙ IDONEA	
<p>Devono essere sempre preferite modalità alternative al trasporto su gomma quando, a una adeguata frequenza, il costo di esercizio delle stesse (al netto dei costi di infrastruttura) è non superiore del 50% del costo della soluzione su gomma che garantirebbe</p>	<p>Entro il 01/07/2025 è garantita la completa conformità alla regola, senza maggiori oneri sul bilancio regionale.</p>



almeno una pari offerta in termini di capacità di trasporto nell'arco di un anno, secondo modalità di comparazione standardizzate.	
4 – MEZZI DI TRASPORTO	
4.1 - Vetustà massima del singolo veicolo È consentito l'utilizzo dei mezzi di trasporto fino a un numero massimo di anni dalla prima immatricolazione pari alla durata della loro vita utile, così come definita al comma 4 dell'articolo 20 della Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35 (15 anni per gli autobus, 30 anni per il materiale rotabile ferroviario e tramviario), incrementata di 1/3, e cioè: - 20 anni per gli autobus e mezzi assimilabili; - 40 anni per il materiale rotabile ferroviario e tramviario e mezzi assimilabili.	La vetustà massima del singolo veicolo – autobus e mezzi assimilabili – è progressivamente ridotta come segue: – dal 01/04/2024: 24 anni; – dal 01/04/2025: 22 anni; – dal 01/04/2026: 20 anni; mediante clausole contrattuali contenute nelle estensioni della durata dei contratti ex art. 24, c. 5-bis, del D.L. n. 4/2022, convertito con L. n. 25/2022 (nei limiti delle disponibilità finanziarie regionali), o mediante nuovi affidamenti, anche attuando gli investimenti già previsti. La regola si applica dal 01/04/2024 per il materiale rotabile ferroviario dei servizi ferroviari sulla rete statale, attuando gli investimenti già previsti. La piena conformità alla regola è garantita con i nuovi affidamenti dei servizi sulla rete ferroviaria regionale.
4.2 - Vetustà media massima Per il parco veicolare di ciascun operatore e di ciascuna categoria (autobus; materiale rotabile ferroviario e tramviario), l'età media, calcolata escludendo il 10% dei mezzi più vetusti, deve essere inferiore ai 2/3 della durata della vita utile, così come definita al comma 4 dell'articolo 20 della Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35, con un regime transitorio dall'avvio dell'esecuzione di ciascun contratto pari a 1/6 della vita utile. L'età media massima, calcolata come sopra, è pertanto la seguente: - 10 anni per gli autobus e mezzi assimilabili; - 20 anni per il materiale rotabile ferroviario e tramviario e mezzi assimilabili.	La vetustà media del singolo veicolo – autobus e mezzi assimilabili – è progressivamente ridotta come segue: – dal 01/04/2024: 13 anni; – dal 01/04/2025: 11,5 anni; – dal 01/04/2026: 10 anni; mediante clausole contrattuali contenute nelle estensioni della durata dei contratti ex art. 24, c. 5-bis, del D.L. n. 4/2022, convertito con L. n. 25/2022 (nei limiti delle disponibilità finanziarie regionali) o mediante nuovi affidamenti, anche attuando gli investimenti già previsti. La regola si applica dal 01/04/2024 per il materiale rotabile ferroviario dei servizi ferroviari sulla rete statale, attuando gli investimenti già previsti. La piena conformità alla regola è garantita con i nuovi affidamenti dei servizi sulla rete ferroviaria regionale, previsti a decorrere dal 01/01/2024.
5 - TARIFFE E INFORMAZIONE ALL'UTENZA	
5.1 - Importo massimo delle tariffe Gli importi delle tariffe massime applicabili sono le seguenti: a) in caso di tariffa a <i>tempo</i> : 1,50 €/ora; b) in caso di tariffa basata sulla <i>distanza</i> , per corsa: 0,075 €/km oltre 1,50 € di importo fisso; c) in caso di tariffa per <i>scaglione di distanza</i> : la tariffa di cui alla lettera b) applicata alla minima distanza dello scaglione; d) in caso di tariffa per <i>zona origine/destinazione</i> : la tariffa di cui alla lettera b) applicata alla distanza del minimo percorso sulle reti del trasporto pubblico locale delle modalità utilizzabili, che unisce due fermate qualsiasi fra origine e destinazione.	La conformità alla regola è immediatamente garantita.



<p>Gli importi sono riferiti al 2010 e soggetti all'adeguamento all'inflazione dallo stesso anno, riferendosi all'indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi – dato ISTAT.</p>	
<p>5.2 - Abbonamenti mensili Gli importi degli abbonamenti mensili non possono superare di 30 volte l'importo del titolo di viaggio sopra definito per la singola corsa oppure, nel caso di tariffazione a tempo, dell'importo equivalente per un tempo pari a 90 minuti.</p>	<p>La conformità alla regola è immediatamente garantita.</p>
<p>5.3 - Maggiorazioni delle tariffe Le tariffe massime possono essere incrementate fino al doppio nel caso di servizi a chiamata, corse di collegamento dedicate agli aeroporti, corse che si svolgono prevalentemente (cioè per oltre la metà del tempo di viaggio programmato) all'interno della fascia oraria fra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo.</p>	<p>La conformità alla regola è immediatamente garantita.</p>
<p>5.4 - Accesso telematico ai sistemi di pagamento dei titoli di viaggio L'utente ha accesso telematicamente ai sistemi di pagamento dei titoli di viaggio.</p>	<p>Entro il 01/04/2025 è garantita la completa conformità alla regola, mediante clausole contrattuali contenute nelle estensioni della durata dei contratti ex art. 24, c. 5-bis, del D.L. n. 4/2022, convertito con L. n. 25/2022 (nei limiti delle disponibilità finanziarie regionali) o mediante nuovi affidamenti.</p>
<p>5.5 - Accesso telematico all'informazione all'utenza L'utente ha accesso telematicamente alle informazioni sull'offerta dei servizi, incluse le informazioni in tempo reale sul ritardo stimato delle corse o comunque sull'arrivo della successiva corsa.</p>	<p>Entro il 01/04/2026 è garantita la completa conformità alla regola, mediante il pieno utilizzo e l'eventuale adeguamento dei sistemi informativi esistenti.</p>